

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE

TITOLO I: L'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione

La già costituita ANEM (Associazione Nazionale Editori Musicali) , con apposito atto in data 14 Dicembre 1993, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, Associazione non commerciale denominata: Associazione Nazionale Editori Musicali - ANEM (di seguito per brevità detta "Associazione") operante in Italia fin dal 1993, si dota del presente nuovo statuto, in sostituzione del precedente datato 31 Marzo 1999

ART. 2

Oggetto

L'Associazione è di tipo non commerciale, a carattere sindacale, apolitica e apartitica, operante nell'ambito musicale e non ha scopo di lucro. Essa persegue i seguenti fini:

- i. costituire una forte organizzazione di editori musicali italiani e altre figure professionali legate al mondo del diritto d'autore che svolgono con carattere continuativo la propria attività in questo campo;
- ii. unire gli editori associati e i sostenitori al fine di meglio tutelare gli interessi comuni;
- iii. migliorare la qualità del livello culturale degli associati, occupandosi anche della loro formazione professionale;
- iv. tutelare i propri associati nonché garantire un'azione congiunta in tal senso, assistendo direttamente e/o attraverso terze figure professionali i medesimi nelle loro eventuali azioni, atti, reclami, ricorsi presentati presso autorità, enti e qualsivoglia terza parte;
- v. studiare, valutare ed approfondire, al fine di addivenire alla migliore soluzione, le problematiche del mercato, a carattere tecnico, economico, giuridico e sociale che interessano le suddette categorie sia in campo nazionale che internazionale;
- vi. partecipare, promuovere e coordinare manifestazioni culturali attinenti al settore in cui opera l'Associazione;
- vii. acquisire contatti e porre in essere attività di networking con associazioni di categoria, con Enti e con Associazioni similari italiane o straniere per stipulare specifici accordi diretti a regolare i rapporti di carattere tecnico, artistico, economico e giuridico di interesse degli associati e dell'intero settore;
- viii. promuovere la cultura musicale e la cultura del diritto d'autore nel paese, direttamente o per mezzo della collaborazione con le istituzioni preposte ed altri enti o associazioni che abbiano analoghe finalità, sostenendo l'alfabetizzazione e le attività, sia musicali che culturali, anche all'interno di Istituti scolastici, affinché venga riconosciuta e valorizzata la funzione educativa e formativa della cultura popolare ed il valore della tutela del diritto d'autore nella società italiana;
- ix. designare propri delegati alla rappresentanza presso enti, organismi, commissioni o altre associazioni in ambito locale, regionale, nazionale, internazionale che perseguano gli stessi fini.

Per raggiungere i predetti fini, l'Associazione potrà:

- i. promuovere l'attività dell'Associazione presso le istituzioni preposte, sia pubbliche che private, tutti gli Organismi pubblici e privati sia nazionali che internazionali che operano nel campo della musica e dell'editoria musicale, ai festival, rassegne, scuole di musica, istituti di cultura, enti, fondazioni;
- ii. promuovere l'attività dell'Associazione attraverso tutti i canali di comunicazione attualmente esistenti e futuribili (stampa, televisione, radio, internet, eccetera);
- iii. offrire servizi di consulenza e cura per manifestazioni musicali in Italia e all'estero, per quanti Organismi e associazioni ne chiedano la collaborazione; promuovere progetti in proprio o in collaborazione con altre istituzioni, quali rassegne, festival, incontri e manifestazioni musicali in genere;
- iv. organizzare seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde relativamente alle finalità statutarie;
- v. istituire premi ed opere per contribuire allo sviluppo del settore musicale in genere;
- vi. partecipare ai mercati nazionali e internazionali di musica, con programmi;
- vii. curare attività di formazione professionale; contribuire alla realizzazione di una banca dati sulla musica in proprio o in collaborazione con altri organismi nazionali, europei ed internazionali;
- viii. realizzare audiovisivi, nonché periodici, schede informative, rapporti, libri e qualunque altro sistema informativo e promozionale;
- ix. educare al corretto comportamento deontologico degli Associati operanti nel mercato.

L'Associazione non potrà distribuire tra gli Associati in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima.

ART. 3

Sede legale - Sedi secondarie – Durata

L'Associazione ha sede legale in (40122)Bologna, Via Delle Casse 4/c

Il Presidente, previa consultazione del Consiglio Direttivo, può istituire sedi locali, secondarie e operative in altri luoghi, sempre nell'ambito territoriale italiano. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II: I SOGGETTI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4a

Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti gli Editori - persone fisiche provviste di partita Iva e/o giuridiche e/o , associazioni o enti - che condividono le finalità dell'Associazione. In particolare, sono ammessi all' associazione gli editori musicali e altre figure professionali legate al mondo del diritto d'autore che svolgono con carattere continuativo e professionale la propria attività in tale campo.

L'associazione ha due (2) categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annua stabilita dall'Assemblea. Oltre alla quota associativa, in previsione di spese straordinarie, utili alle finalità dell'Associazione, gli associati ordinari potranno erogare contribuzioni volontarie;
- benemeriti o onorari: sono coloro che abbiano particolari benemerenze, e, in particolare, coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo o acquisito meriti particolari a favore dell'associazione. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del

Consiglio direttivo e non versano alcuna quota associativa, fermo restando la possibilità di erogare contribuzioni su base volontaria. Tali figure potranno ricoprire incarichi e/o rappresentare l'Associazione, a titolo gratuito e in particolari occasioni istituzionali. Con deliberazione assembleare è anche prevista la possibilità di nominare un Presidente onorario.

Per divenire associato è necessario presentare domanda di iscrizione da inviare al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione. Con la domanda l'aspirante associato si impegna a rispettare lo statuto, i regolamenti e tutte le decisioni degli organi sociali adottate in conformità della legge e dello statuto (Inserire riferimenti alle Direttive EU e agli Organismi Europei ICMP ...fa moda) ed a versare la quota sociale annuale stabilita nel Regolamento o deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide discrezionalmente ed in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazione o motivazione alcuna al richiedente sulla decisione finale.

ART. 4b

Sostenitori

Tutte le persone fisiche e Giuridiche, Enti, Associazioni, Collecting di diritti d'autore e connessi- sia pubbliche che private-, Comuni, Province, Regioni ed altri, anche se non in possesso dei requisiti per essere associati, se operano a vario titolo nell'ambito del settore artistico-musicale, editoriale e culturale in genere, condividendo gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2 dello statuto, sostenendone e appoggiandone gli obiettivi e l'azione istituzionale, sono ammessi all'Associazione in qualità di Sostenitori.

Ai fini dello statuto, per attività culturali si intendono le seguenti attività: poesia, letteratura, teatro, architettura, arti performative, arti visive, cinema, libri, musica, pubblicità, quotidiani e periodici, radio, televisione e home entertainment, videogiochi. L'eventuale Regolamento potrà individuare ulteriori attività culturali.

L'ammissione dei candidati a tale categoria ha luogo secondo le modalità stabilite per gli associati e l'ammontare delle quote, da versare per mezzo di bonifico bancario, è determinato con delibera del Consiglio direttivo.

I Sostenitori sono soggetti al rispetto del presente Statuto e ad ogni altra disposizione dei regolamenti, nonché alle delibere degli Organi dell'associazione, tutti in quanto applicabili.

I sostenitori non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Possono partecipare alle Assemblee solo in qualità di uditori se invitati dal Consiglio direttivo.

ART. 5

Obblighi e diritti degli associati.

Gli associati partecipano attivamente alle attività sociali, frequentano le strutture sociali e posseggono pieno diritto di voto relativamente a:

- i. approvazione e modifica dello statuto, del Regolamento e del Regolamento Elettorale;
- ii. nomina degli organi direttivi;
- iii. approvazione del bilancio e / o dei rendiconti preventivi e consuntivi.

L'associato ha diritto di ricevere, per tutto il periodo di appartenenza all'associazione, le prestazioni istituzionali di rappresentanza e del servizio informativo.

- Ogni singolo associato ha diritto a 1 (uno) un voto in sede di Assemblea, oltre 1 (uno) ulteriore voto per ogni Euro 10.000,000 (diecimila/00) che abbia incassato, sulla base della media annuale, a titolo di diritti d'autore/editoriali nel biennio precedente l'esercizio sociale in corso.

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, purché l'associato delegato sia in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Pertanto, sarà considerata non validamente rilasciata e del tutto priva di effetti, la delega a favore di un associato che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato delegato potrà rappresentare fino a massimo 10 (dieci) associati per mezzo di delega scritta da conservare congiuntamente al verbale dell'assemblea.

Gli associati sono tenuti:

- i. al pagamento della quota associativa annua e degli eventuali contributi straordinari e eccezionali proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea Ordinaria. In mancanza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare, previo confronto con l'associato moroso, **l'espulsione** dall'Associazione di quest'ultimo;
- ii. all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni (se esistenti) nonché delle delibere prese dagli organi sociali.

ART. 6

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per recesso o per estromissione.

L'associato che intende recedere deve inoltrare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione, operando il recesso in via immediata dal momento della ricezione della stessa. È fatto salvo il pagamento della quota scaduta dei contributi previsti dall'articolo 5 anche se il recesso viene notificato nel corso dell'anno solare.

L'estromissione dell'associato è pronunciata dal Consiglio Direttivo e notificata a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r, per gravi motivi e / o gravi infrazioni allo Statuto e / o al Regolamento o per

morosità nei confronti dell'Associazione od assoggettamento dell'Associato a procedura concorsuale ovvero a condanna penale definitiva del legale rappresentante, institore o procuratore.

TITOLO III: GLI ORGANI

ART. 7

Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- i. l'Assemblea Generale;
- ii. il Consiglio Direttivo;
- iii. il Presidente;
- iv. i Vicepresidenti.

Tutte le cariche sociali si presumono conferite a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'Assemblea, ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

ART. 8

Assemblea Generale

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

All'Assemblea Generale possono partecipare e votare tutti gli associati in regola con le quote sociali ed i contributi di cui all'articolo 5.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante avviso inviato per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenenti le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora, oltre naturalmente all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocata da Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per proporre programmi e progetti da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

L'Assemblea nomina tra i soci presenti ed aventi diritto al voto il Segretario.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, in proprio o rappresentati per delega.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti, anche in rappresentanza dei deleganti.

L'Assemblea può istituire, previa votazione in merito, un Collegio dei Revisori dei Conti al quale affidare i compiti di cui al successivo articolo 11.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di quattro e da un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto, più il Presidente.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente possono nominare uno o tre Vicepresidenti. Il Presidente ed i Vicepresidenti devono essere nominati in maniera tale che le due categorie siano rappresentate in maniera paritetica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano o ancora, in caso di contemporaneo impedimento di tutti i Vicepresidenti, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente o da chi ha presieduto la riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- propone le modifiche dello Statuto;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria degli associati, da indirsi almeno una volta l'anno e stabilisce l'ordine del giorno;
- esegue le delibere dell'Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, con tutti i più ampi poteri anche di disposizione del patrimonio o fondo associativo;
- redige il Regolamento e il Regolamento Elettorale dell'Associazione;
- approva i programmi tecnici e organizzativi dell'Associazione;
- stipula convenzioni tra l'Associazione e gli eventuali enti pubblici o privati partecipanti alle iniziative associative;
- delibera sulle altre materie ad esso riservate dal presente Statuto o dal Regolamento;
- assume o licenzia il personale dipendente fissandone la natura dei rapporti lavorativi e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti;
- stabilisce gli eventuali compensi, secondo le possibilità economiche dell'Associazione e secondo le leggi vigenti, per le cariche di Presidente, vicepresidente;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati e sulle revoche nonché sulla estromissione degli associati;
- determina le quote associative degli associati;
- delibera sulle accettazioni delle elargizioni, delle donazioni, dei contributi, delle sovvenzioni fatte da terzi all'Associazione;
- delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni fissandone le condizioni, sui contributi, sovvenzioni, collaborazioni da dare ad altri enti che abbiano gli stessi fini perseguiti dall'Associazione;

- delibera l'affidamento ad esperti esterni, di qualificata professionalità, lo svolgimento di attività non realizzato direttamente dal personale dell'Associazione e ne determina il trattamento economico;
- dà attuazione alle modifiche statutarie deliberate.

ART. 10

Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

La carica dura quattro anni ed è rieleggibile.

I Vicepresidenti sono nominati dal Presidente e dal Consiglio direttivo e scelti tra i propri membri.

La carica dura quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; in casi di sua assenza o impedimento è sostituito con pieni poteri dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente predispone il regolamento per l'ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche (il "Regolamento") e il regolamento per l'elezione delle cariche sociali (il "Regolamento Elettorale"), da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza, la firma sociale e le seguenti deleghe, con facoltà di sub-delegare:

- la conservazione ed il trattamento dei dati personali - comuni e sensibili - in base alla legge 675 del 13 Dicembre 1996 (Legge sulla Privacy) e successive modificazioni e / o integrazioni;
- la sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/34 e decreto legislativo 242/96 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- la nomina degli avvocati per questioni stragiudiziali o di contenzioso giudiziale, a spese dell'Associazione.

ART. 11

Collegio dei Revisori dei conti

Nel caso di sua costituzione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea medesima.

Essi durano in carica quattro anni, salva diversa delibera dell'atto di nomina.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il controllo della gestione dell'Associazione e dei fondi sociali e presenta all'Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati.

TITOLO IV: PATRIMONIO ASSOCIATIVO - BILANCIO

ART. 12

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e dai contributi straordinari stabiliti dal Regolamento;
- dai contributi ed erogazioni degli associati e / o terzi privati;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e promozionali;
- da incassi di pubblicità e sponsorizzazioni;

- dai contributi e dal ricavo di convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Economica Europea, gli organismi internazionali, i paesi stranieri e con ogni e qualsiasi Ente e Società, pubblico o privato, italiano o estero, erogati per l'attività svolta dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili;
- da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di Enti o Società;
- dai residui attivi di bilancio.

ART. 13

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario il consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e procede alla redazione sull'andamento della gestione; dovrà quindi depositare questi documenti presso la sede sociale.

Gli avanzi di gestione dell'Associazione possono essere convertiti in beni purché occorranza per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

ART. 14

Scioglimento

Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale netto residuo, dedotte le passività, non potrà essere diviso tra i soci ma sarà trasferito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo consenso in merito di apposito di controllo istituito con le modalità di cui agli artt. 190, 191 e 192 della legge 662/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 15

Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazione, sia Nazionale che Regionali, con precipuo riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e/o integrazioni.